

RG 2284 /2017



IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE V DEL LAVORO

Il giudice, dott.ssa Francesca Maria Parodi

nella causa promossa da:

assistito e difeso dall'Avv. Alberto Guariso, Livio neri e Marta Lavanna del Foro di Milano coma da procura allegata al ricorso

CONTRO

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ,
assistito e difeso dall'avv. BONICOLI LILIA per mandato generale alle liti

OSSERVA

ha adito il Tribunale di Genova per sentir accertare la discriminatorietà del comportamento dell'INPS che ha respinto la sua domanda di riconoscimento dell'assegno di natalità di cui all'art 1 comma 125 L. 190/2014 in relazione al figlio /

Il ricorrente ha quindi richiesto a questo Tribunale di ordinare all'INPS di cessare la sua condotta discriminatoria col riconoscimento in suo favore dell'assegno in questione dalla nascita del figlio e cioè dal 30.9.2016, con condanna dell'Istituto al pagamento dell'importo di € 1440,00.

L'INPS ha resistito in giudizio con propria memoria , rilevando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza nel merito, avendo l'Istituto adempiuto a disposizione di legge, rispettosa dei principi comunitari, principi che consentono agli Stati membri di inserire limitazioni nei confronti di cittadini di paesi terzi nel caso di prestazioni assistenziali.

Sulla base di tali difese la causa può essere decisa.



Deve intanto rilevarsi che correttamente è stata esperita azione ex art 44 d.lgs. 286/1998 nelle forme di cui all'art 28 d.lgs. 150/2011.

Giova infatti ricordare che l'art 44 Dlvo 286/1998 stigmatizza in generale il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione che produce una "discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali di provenienza geografica o religiosi" non attribuendo alcun rilievo "scriminante" al fatto che il comportamento discriminatorio discenda da una norma del diritto interno; dall'altro essa non richiede che la discriminazione sia sorretta da un elemento psicologico di intenzionalità, giacché ciò che rileva è unicamente l'oggettiva violazione del principio di parità.

E' indubbio che, nel caso di specie, il diniego dell'assegno di natalità al ricorrente, in ragione del titolo di soggiorno posseduto, implica una discriminatorietà che la presente azione tende a rimuovere.

L'eccezione di inammissibilità deve quindi essere respinta.

Nel merito l'azione è fondata.

E' pacifico in causa che:

- Il sig. _____ è cittadino marocchino, soggiornante in Italia dal 1992 e titolare di carta di soggiorno rilasciata il 15.6.2004;
- è sposato con la signora _____ anch'essa regolarmente soggiornante nel nostro paese;
- in data 30.9.2016 la coppia ha avuto il figlio _____;
- L'ISEE del ricorrente per l'anno 2016 è stato pari a € 5.883,22;
- In data 29.10.2016 la presentato domanda on line per ottenere l'assegno di natalità ex art 1 comma 125 legge 190/2014;
- In pari data l'INPS ha respinto la domanda in quanto "non risulta in possesso di utile titolo di soggiorno".

Dispone l'art 1 comma 125 della legge 190/2014 che "Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno (...) é corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. (...)".



L'Inps ha ritenuto di non riconoscere tale prestazione al ricorrente per mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo di cui in effetti il ricorrente non è in possesso, essendo egli piuttosto titolare di “carta di soggiorno”.

Ritiene tuttavia questo Giudice che tale diverso titolo non possa costituire elemento utile a giustificare il diniego della prestazione richiesta ed, anzi, la rilevanza attribuita al diverso permesso di soggiorno costituisca comportamento discriminatorio che, in quanto tale, deve essere rimosso.

L'assegno di natalità richiesto costituisce infatti prestazione di sicurezza sociale, soggetto al principio di parità di trattamento fra cittadini dello Stato membro e cittadini di paesi terzi di cui alla Direttiva UE 2011/98.

L'articolo 12 di tale Direttiva stabilisce che:

“I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne (...) e i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004; (...)”, e richiama l'articolo 3, secondo il quale la direttiva si rivolge: “b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro ai fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale.”

Come già osservato da questo Tribunale (ordinanza Trib.Genova del 10.11.2017 –dott.ssa Bossi, nonché da Corte d' Appello di Milano RG 1625/2016 del 8 maggio 2017) e dalla giurisprudenza di merito in essa richiamata):

“...La prestazione richiesta, ossia l'assegno di natalità, rientra nel settore della “sicurezza sociale” oggetto del regolamento comunitario richiamato dalla direttiva, in quanto costituisce una forma di contributo pubblico diretto a tutelare economicamente la maternità e la paternità, corrisposto in modo continuativo per i primi tre anni di vita del figlio e sulla base di requisiti predeterminati dalla legge.

Ed invero, l'articolo 3 del regolamento CE 883/2004, richiamato dalla direttiva 2011/98/UE, inserisce nel settore della sicurezza sociale anche le prestazioni familiari, identificate dall'art. 1 dello stesso in “tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I”.

E, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, esse sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari, facendovi partecipare la collettività.

3.5. È pur vero che secondo l'art 12 paragrafo 2 della direttiva gli Stati membri hanno la possibilità di apportare una deroga al principio di parità di trattamento “limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i



lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto;(...)” ma lo Stato italiano, nel dare attuazione alla direttiva con D. Lgs. 40/2014, non si è avvalso di tale facoltà, omettendo di operare una scelta espressa in tal senso nel rispetto dei canoni previsti dalla direttiva stessa, il cui termine di recepimento è peraltro scaduto il 25 dicembre 2015”.

Deve conseguentemente ritenersi che l'art. 1 co. 125 l. 190/2014 sia in contrasto con l'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE, poiché, richiedendo ai cittadini extraeuropei il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo ai fini del riconoscimento dell'assegno di natalità, viola la parità di trattamento tra lavoratori nel settore della sicurezza sociale, riconosciuta dall'articolo 12, senza distinzioni inerenti al titolo di soggiorno-

Per tale motivo, in virtù dei principi in tema di gerarchia delle fonti, la prima norma va disapplicata. Ed invero, sebbene il D. Lgs. 40/2014, con cui lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2011/98/UE, nulla ha previsto in tema di parità di trattamento e non ha recepito il dettato dell'articolo, non vi è dubbio che tale norma, stante la chiarezza del precetto e l'assenza di attività da parte dello Stato ai fini della sua applicazione, sia dotata di efficacia diretta e che trovi quindi ingresso nell'ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento.

Sotto il profilo soggettivo non vi è dubbio che il ricorrente rientri nel campo applicativo della direttiva, trattandosi di persona ammessa nel territorio dello Stato in virtù di carta di soggiorno ovvero di titolo di soggiorno , previsto dalla Direttiva 2003/109, equivalente al permesso di soggiorno per soggiornanti CE di lungo periodo introdotto in Italia con il decreto legislativo di recepimento 3/2007, i cui requisiti costitutivi sono del tutto analoghi a quelli precedentemente previsti per la carta di soggiorno (5 anni di soggiorno e reddito minimo) .

Sussistono inoltre i limiti reddituali come da certificazione ISEE in atti.

La domanda attorea -che sotto il profilo del quantum non è contestata- deve pertanto essere accolta.

In merito alla richiesta formulata dall'INPS in sede di discussione di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea relativamente al quesito “*se l'assegno di natalità di cui all'art. 1, commi 125 e ss, della legge 190/2014 costituisca assegno speciale di nascita o adozione ai sensi dell'art. 1 lettera z) del Regolamento 883/2004 e se la sua mancata inclusione nell'Allegato 1 al Regolamento costituisca circostanza idonea a considerare*



l'assegno stesso quale prestazione di sicurezza sociale”, il Tribunale osserva che non sono state esposte le ragioni per le quali l'assegno di cui all'art. 1 comma 125 citato possa essere considerato assegno speciale di nascita o di adozione ai sensi dell'art. 1 lettera z) del Regolamento 883/2014, non essendo a tanto sufficienti i riferimenti, assolutamente generici, contenuti nella memoria difensiva (v. pag. 7, punti 24 e 25), ove si deducono previsioni asseritamente analoghe proprie di legislazioni di altri paesi (Francia, Spagna, Belgio).

In assenza di elementi di giudizio specifici relativamente alle caratteristiche di tali provvidenze asseritamente escluse dal principio della parità di trattamento (quali, requisiti previsti per l'erogazione di detti benefici; modalità di erogazione degli stessi ed altro) questo Giudice non ha ragione di porsi il dubbio rappresentato dal quesito formulato dall'Istituto, atteso che le caratteristiche del c.d. “assegno bebè” in Italia sono tali da poterlo inquadrare tra gli assegni di natalità o di adozione (erogazione per la durata di tre anni in assenza di alcuna valutazione discrezionale ove ricorrano i presupposti reddituali di legge).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

1) in accoglimento del ricorso, dichiara il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dall'Inps e, per l'effetto, ordina all'Inps di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo al ricorrente la somma di euro 1.440,00 a titolo di assegno di natalità, nonché le ulteriori quote mensili, fino a che permangono le condizioni, con interessi legali dalle scadenze al saldo;

2) condanna l'Inps a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 per compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Genova, 3 gennaio 2018

Il Giudice
dott.ssa Francesca Maria Parodi

